

12\_21\_1\_DAS\_INF MOB 162

## **Decreto dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Commissario delegato 12 aprile 2012, n. 162**

Affidamento attività di progettazione definitiva, della redazione del PSC e delle attività accessorie strettamente connesse della "III<sup>a</sup> Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante SS n. 352 - 1° Lotto" - Revoca decreto n. 150 dell'8 marzo 2012.

### **L'ASSESSORE - IL COMMISSARIO DELEGATO**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

**VISTA** l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. (di seguito "Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i."), con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 1, con la quale il dott. Riccardo Riccardi, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A 4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

**ATTESO** che il Commissario Delegato ha indetto una procedura ristretta, ponendo a base di gara il progetto preliminare, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III<sup>a</sup> Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto", espletata in esecuzione del Decreto del Commissario Delegato n. 16 del 20 aprile 2009;

**EVIDENZIATO** che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore del costituendo Consorzio Ordinario formato da Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e che, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, il Commissario delegato ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento citato con Decreto n. 59 del 3 maggio 2010;

**RILEVATO** che i suddetti operatori economici hanno costituito, in data 18 maggio 2010, la società di progetto denominata "Tiliaventum S.c.a.r.l.", con atto n. rep. 39143, fascicolo n. 20150, registrato ad Udine il 19 maggio 2010 (n. 5640 - serie T);

**CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota interna n. prot. NI/266 del 13 dicembre 2011, ha evidenziato l'opportunità di un ulteriore approfondimento progettuale, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori, anche in ragione di alcune prescrizioni sul progetto preliminare, così come modificato in esito all'aggiudicazione, già rilasciate da parte di enti terzi e suscettibili di incidere sul quadro economico dei lavori;

**ATTESO** che la citata nota interna n. prot. Comm. NI/266 del 13 dicembre 2011 ha sottolineato, in particolare, che le prescrizioni avanzate dal Genio Civile di Venezia - Regione Veneto, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dall'Autorità di Bacino, amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni idrauliche per il ponte sul fiume Tagliamento, dal Consorzio di Bonifica Bassa Friulana per la rete idraulica di competenza, dall'ARPA Friuli Venezia Giulia per il sistema di trattamento delle acque meteoriche, potrebbero comportare un significativo aumento dei costi a carico del soggetto aggiudicatore, mentre le richieste avanzate dai Comuni di Teor, Pocenia, Muzzana del Turgnano, e dalla S.p.A. Autovie Venete, nonché quelle avanzate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di cui alla precedente nota interna

n. prot. NI/153 del 7 luglio 2011, richiedono un adeguato approfondimento progettuale per confermare la relativa previsione sommaria di spesa, stimata, nelle menzionate note interne, in complessivi euro 9.000.000,00;

**RILEVATO** che l'art. 176, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è chiaro nel ribadire che "restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore" ma è altrettanto preciso nel ribadire che "restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore";

**EVIDENZIATA** la necessità di appurare l'impatto delle suddette prescrizioni, ed in particolare di quelle elaborate e richieste da enti terzi, che potrebbero tradursi in un affidamento della mera progettazione definitiva dell'intervento, che verrebbe sottoposta alle verifiche disposte ai sensi della normativa vigente;

**RILEVATO** che la gara bandita dal Commissario delegato ha avuto ad oggetto anche l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla realizzazione delle opere costituenti l'infrastruttura citata, con l'effetto che compete all'aggiudicatario la redazione della progettazione citata, dal momento che la gara si è svolta sulla base del progetto preliminare;

**CONSIDERATO** che in conformità ad una specifica facoltà riconosciuta dal disciplinare di gara, le imprese Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. hanno dichiarato nell'offerta di gara "di volersi avvalere per i servizi di progettazione ed attività accessorie del progettista "Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi" ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006", indicando i componenti del medesimo;

**ATTESO** che, come già detto, l'affidamento è stato preceduto da una gara comunitaria, indetta in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario è stata presentata anche con riferimento alla fase progettuale, con apposito ribasso percentuale, relativo al corrispettivo da riconoscere al contraente per tali prestazioni, con un ribasso per la progettazione e le relative attività integrative pari al 46,59%;

**CONSIDERATO** che, nel caso specifico, il progetto preliminare che dovrebbe essere sviluppato è stato oggetto di varianti, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, da parte delle imprese costituenti il Consorzio citato, che, anche in forza di esse, hanno conseguito l'aggiudicazione;

**EVIDENZIATA** l'esigenza di approfondire i riflessi delle prescrizioni di enti terzi sul quadro economico, che hanno, quale punto di partenza, il citato progetto preliminare, modificato dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica, nel rispetto delle disposizioni di gara;

**RILEVATO** che in ragione della mancata sottoscrizione del contratto, il progetto preliminare variato non è stato acquisito dal Commissario delegato, che non ne potrebbe disporre al fine di porre in essere il prefato sviluppo, senza incorrere nella violazione dell'art. 2578 del codice civile, laddove è previsto che "all'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso";

**RITENUTO** che il citato Consorzio ha presentato un'offerta in sede di gara che ha ottenuto il punteggio più elevato in esito alla valutazione dei criteri qualitativi ed economici, riferiti all'elaborazione del progetto, tra tutti i concorrenti che hanno partecipato alla citata procedura, come è rilevabile dagli atti di gara;

**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

**EVIDENZIATO** che il Commissario Delegato, con il Disciplinare integrante il bando di gara, al paragrafo 6, punto h), aveva stabilito che "in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita nell'area territoriale di riferimento, il Commissario delegato ritiene indispensabile ricorrere alla deroga alle disposizioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) ed r) dell'Ordinanza 05.09.2008, n. 3702, fatto salvo l'art. 246 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, integralmente applicabile";

**RILEVATO** che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., ricorrere alla deroga alle disposizioni previste dagli artt. 11, 12, 79, 91, 173 e 176 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, citate nella suddetta disposizione, per affidare all'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica descritta in epigrafe esclusivamente la progettazione definitiva, la redazione del P.S.C. e l'esecuzione delle attività accessorie strettamente connesse, allo scopo di:

(a) poter controllare in modo puntuale le spese di realizzazione dell'intervento, sulla scorta di quelle esigenze di verifica dei costi dell'opera, recentemente ribadite anche dal legislatore (vedasi, sul punto, l'art. 4, comma 2, lettera v, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifiche, nella

legge 12 luglio 2011, n. 106), monitorando le conseguenze di carattere economico che eventuali incrementi possano provocare sull'andamento delle attività, sulla contabilità dei lavori e sulla pianificazione economico-finanziaria di tutti gli interventi commissariali;

(b) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;

(c) poter rispettare le disposizioni dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i. ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

**VISTI** i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, assunte al prot. Comm. E/3579 dd. 6 aprile 2012, in merito al decreto del Commissario delegato n. 150 dell'8 marzo 2012;

**RICORDATO** altresì che non essendo intervenuto formale diniego all'apposizione del visto della Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia - Corte dei Conti, il decreto del Commissario delegato n. 150 dell'8 marzo 2012 è divenuto esecutivo;

**VALUTATI** i rilievi espressi, con la nota dd. 6 aprile 2012 prot. comm. E/3579, dalla Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti e le relative implicazioni in tema di incompletezza del provvedimento esaminato;

**CONSIDERATO** che il Commissario delegato intende adeguarsi alle osservazioni rese dalla Corte dei Conti, evidenziando con il presente decreto gli elementi essenziali del contratto, ovvero l'oggetto dell'affidamento, la durata ed il compenso spettante all'appaltatore.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

#### DECRETA

1. Di revocare, il decreto n. 150 dell'8 marzo 2012, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni rilevate in epigrafe.

2. Di affidare alla società di progetto Tiliaventum S.c.a.r.l. il contratto avente ad oggetto le seguenti prestazioni:

a. la progettazione definitiva della "III<sup>a</sup> Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto";

b. la redazione del P.S.C. e l'esecuzione delle attività accessorie strettamente connesse al progetto definitivo (indagini geognostiche e sismiche e relative indagini di laboratorio, indagini idrogeologiche, studio geologico, formazione di cartografia numerica, attività tecnico-amministrative per la definizione del procedimento espropriativo e delle interferenze, redazione del piano di monitoraggio ambientale, campagna archeologica, analisi di sicurezza stradale, analisi e campionamenti delle terre di scavo, indagini e campionamenti delle pavimentazioni stradali, simulazioni di traffico, rilievi fonometrici e vibrazionali, verifica del progetto definitivo ex art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.);

c. lo sviluppo delle prescrizioni riportate nelle note interne nn. prot. Comm. NI/153 del 7 luglio 2011 e Comm. NI/266 del 13 dicembre 2011.

3. Di corrispondere all'appaltatore - per le suddette prestazioni - un compenso pari ad Euro 5.620.091,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, come desumibile dalla specifica offerta economica presentata in sede di gara, approvata con l'aggiudicazione definitiva disposta mediante il Decreto n. 59 del 3 maggio 2010.

4. Di stabilire che la progettazione definitiva debba essere eseguita entro 112 (centododici) giorni dall'approvazione del Piano Operativo, previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in osservanza alla relativa offerta temporale presentata in sede di gara, approvata con l'aggiudicazione definitiva di cui al Decreto n. 59 del 3 maggio 2010.

5. Di disporre che l'affidamento è disposto in deroga a quanto previsto dagli artt. 11, 12, 79, 91, 173 e 176 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., per le motivazioni riportate in premessa.

6. Di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Razzini, di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, nonché di provvedere a tutti gli atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, affidandogli la competenza per assolvere ogni adempimento necessario per conseguire le finalità del presente atto.

7. Di prevedere che l'onere del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. U/12284 del 28 marzo 2012.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10. In ossequio a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-septies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

12\_21\_1\_DAS\_INF MOB 163

## **Decreto dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Commissario delegato 12 aprile 2012, n. 163**

### **Revoca decreto n. 122 del 2 novembre 2011.**

#### **L'ASSESSORE - IL COMMISSARIO DELEGATO**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

**VISTA** l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato, fino al 31.12.2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 1, con la quale il dott. Riccardo Riccardi, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo;

**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza PCM n.3702/2008 e s.m.i., il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

**CONSIDERATO** che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete nonché di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali e regionali, Enti locali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni o di altri Enti locali;

**CONSIDERATO** che attualmente la struttura di cui all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i. è composta, giusti decreti del Commissario delegato n. 3 del 6 ottobre 2008 e n. 67 del 30 agosto 2010, da n. 6 unità;

**PRESO ATTO** che l'ing. Giampaolo Centrone, componente della succitata struttura, ha cessato il rapporto di lavoro in qualità di Dirigente della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete al 31.10.2011;

**VISTO** il decreto del Commissario delegato n. 122 del 2 novembre 2011, recante la "Sostituzione di un componente della struttura di cui all'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i.;

**RICORDATO** che con nota di prot. Comm. U/6562 d.d. 18.11.2011 il decreto, in originale, del Commissario delegato n. 122 del 2 novembre 2011, completo della documentazione a corredo dello stesso, è stato consegnato per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2, comma 2-sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

**VISTI** i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, assunte al prot. Comm. E/6810 dd. 25.11.2011, in merito al decreto del Commissario delegato n. 122 del 2 novembre 2011;